

Prot. 386/12

Roma, 01/06/2012

### COMUNICATO SINDACALE

## LE NOVITA' DELLA LEGGE SEMPLIFICAZIONE E SVILUPPO 2012

Pervengono a questa organizzazione sindacale molte richieste di chiarimenti in merito alle misure introdotte, in particolare per gli Enti di ricerca pubblici, dal Decreto legge n.5 del 2 febbraio 2012, convertito in legge, n. 35, il 4 aprile 2012,

Pur essendo passato del tempo dalla conversione in legge del Decreto infatti alcuni tra i suoi contenuti restano ancora poco noti.

In sintesi vi sono introdotte molte novità per: **la scuola, le Università e la ricerca.**

Passando direttamente alle Università ed agli Enti di ricerca le disposizioni introdotte che li riguardano da vicino possono così riassumersi:

- 1) per l'Agenda digitale, l'Italia si adegua alle norme europee attraverso il potenziamento per tutte le pubbliche amministrazioni, dei servizi digitali e della connettività a banda larga;
- 2) per le Università viene previsto un portale unico ad offerta formativa, gestito dal MIUR sia in lingua italiana, che inglese;
- 3) si introducono misure per la semplificazione in materia di ricerca internazionale quali: l'eliminazione della valutazione degli aspetti tecnico-scientifici per i progetti già selezionati nel quadro di programmi dell'Unione Europea o di accordi internazionali cofinanziati e scaturiti da bandi internazionali. Tali progetti saranno ammessi al finanziamento sulle risorse disponibili nell'ambito del riparto del Fondo agevolazioni ricerca;
- 4) si introducono misure di semplificazione per la ricerca industriale-pubblica con il ricorso a *progetti capofila* per i rapporti con le PA finanziatrici;
- 5) una percentuale pari al 10% del fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) viene destinata ad interventi a favore di giovani ricercatori (di età inferiore a 40 anni): saranno pubblicati al riguardo degli avvisi

pubblici per il finanziamento di progetti già valutati positivamente in sede comunitaria, ma non approvati. Tali progetti potranno così essere finanziati fino a concorrenza delle risorse finanziate con tali finalità;

- 6) si prevede infine il riconoscimento dell'aspettativa senza assegni, a domanda, al personale dipendente inquadrato nel ruolo di ricercatore degli Enti pubblici di ricerca e delle università che, a seguito dell'attribuzione **di borse di studio, assegni o altre forme simili di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali**, laddove tale personale svolga la relativa attività di ricerca presso l'ente di appartenenza. Tale personale potrà essere gestito dall'Ente di appartenenza con un contratto a tempo determinato per tutto il periodo del *grant*, a retribuzione estera. La massima retribuzione percepibile dal ricercatore per tutta la durata della borsa di studio, dell'assegno o della simile sovvenzione internazionale o comunitaria, non potrà superare quella prevista per il livello apicale, appartenente alla fascia di ricercatore più elevata del profilo di ricercatore degli Enti pubblici di ricerca

*Nota: Questo ultimo punto è ispirato ad un principio di premialità del ricercatore pubblico italiano, dal momento che spesso fino ad oggi tali grant non potevano essere accettati dal ricercatore di ruolo, dato che il loro importo spesso risultava essere superiore allo stipendio percepito e sussisteva inoltre un vuoto normativo per la gestione del personale. La norma, tuttavia, appare ambigua nella definizione del limite retributivo in quanto non è chiaro se il livello apicale sia il "I livello – dirigente di ricerca" ovvero la fascia economica più elevata del profilo di ricercatore (III livello) come espressamente indicato nel testo; tra l'altro questo limite, misurato sul personale contrattualizzato degli Enti pubblici di ricerca varrebbe anche per i colleghi ricercatori dell'Università che hanno altro e diverso ordinamento.*

*Viene completamente ignorato, inoltre, il personale con profilo di Tecnologo, che in molti Enti pubblici è attualmente impegnato anche in attività di ricerca.*

Si auspica fortemente che le Università e gli Enti di ricerca siano pronti a recepire e ad applicare velocemente quanto di positivo per l'attività di ricerca è previsto dalla legge.

Si ricorda che tutti i recapiti sindacali del SAUR-CER a cui rivolgersi, per ogni informazione o commento su questo e su altri argomenti di interesse, sono reperibili nella sezione "**Contatti**" del sito: [www.saur-cer.org](http://www.saur-cer.org).

**La Segreteria di Coordinamento SAUR-CER/CONFEDIR**